

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VISITING SCHOLAR

(emanato con D.D. n. 549 del 15 luglio 2022, modificato con D.D. n. 721 del 29 settembre 2022 e da ultimo con D.D. n. 142 del 28 febbraio 2023)

Articolo 1

(Principi generali, finalità e ambito di applicazione)

1. La Scuola Normale Superiore, nel seguito “Scuola”, per incentivare lo sviluppo e la promozione della propria attività in ambito internazionale promuove scambi di esperienze scientifiche e di ricerca con altre università straniere, nonché con centri di ricerca e centri di alta formazione – ivi comprese istituzioni museali o culturali pubbliche e private – internazionali o aventi sede all'estero.
2. A tale scopo, la Scuola intende promuovere la presenza, presso le proprie sedi, di docenti e studiosi/e di alta qualificazione di università straniere, ovvero appartenenti alle altre istituzioni di cui al comma 1, dotandosi del presente regolamento che disciplina le modalità di individuazione e lo svolgimento dell'attività di tali visitatori/trici che vengano a collaborare per un periodo continuativo compreso tra uno e dodici mesi, non prorogabile, con docenti, strutture o gruppi di ricerca della Scuola. Rimangono disciplinati:
 - dal vigente “Regolamento per il conferimento a soggetti esterni alla Scuola Normale di incarichi di prestazione d'opera, Capo V – Disposizioni speciali relative a incarichi per prestazioni occasionali di natura seminariale, divulgativa o formativa”, gli inviti per seminari e conferenze relative ad attività formative anche in ambito didattico;
 - dal vigente “Regolamento per attività di insegnamento”, la stipula di contratti di insegnamento per l'affidamento di attività didattica curricolare.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente Regolamento, si intende per Visiting Scholar, un/una docente o uno/una studioso/a di alta qualificazione afferente a una università straniera ovvero a un centro di ricerca o di alta formazione internazionale o avente sede all'estero, che svolge all'interno della Scuola prevalentemente attività di ricerca per un periodo continuativo compreso tra uno e dodici mesi.
2. L'attività del/della Visiting Scholar è finalizzata allo sviluppo delle ricerche in settori di comune interesse scientifico, alla pubblicazione di lavori in coautorato, alla presentazione di proposte progettuali congiunte in risposta a bandi competitivi internazionali e a ogni altra fattispecie di attività riguardante la ricerca, nonché alla definizione di accordi e convenzioni per corsi o programmi di ricerca congiunti con l'ente di appartenenza.
3. Il Visiting Scholar, durante il suo periodo di permanenza alla Scuola, può altresì svolgere a tale titolo attività formative sotto forma di seminari o conferenze; rimane comunque escluso l'affidamento di corsi o moduli curricolari, per i quali deve essere stipulato apposito contratto di insegnamento ai sensi dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n.240, con le modalità previste dal Regolamento per attività di insegnamento della Scuola.
4. In casi eccezionali, il/la Visiting Scholar può essere anche uno/a studioso/a di ruolo proveniente da università, centri di ricerca e/o di alta formazione italiani, purché in possesso di elevato profilo scientifico internazionalmente riconosciuto, previo nulla osta dell'ente di appartenenza.

Articolo 3

(Proposte di attivazione di un rapporto di collaborazione di ricerca)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 8 per i Visiting Scholar dell'Istituto di studi avanzati Carlo Azeglio Ciampi, la proposta di attivazione di un rapporto di collaborazione di ricerca con un/una Visiting Scholar ai sensi del presente Regolamento è presentata da professori/professoressse o ricercatori/ricercatrici della Scuola alla struttura accademica interessata con anticipo di almeno cinque mesi rispetto al periodo di svolgimento, anche in considerazione dei tempi eventualmente necessari

per l'ottenimento del visto di ingresso in Italia richiesto agli studiosi extra-UE per lo svolgimento di attività di ricerca.

2. Nella proposta sono indicate:

- la descrizione delle specifiche attività che il/la Visiting Scholar deve svolgere e il settore concorsuale/gruppo scientifico disciplinare, ed eventuale settore scientifico-disciplinare, nel quale si collocano, nonché il livello di qualificazione scientifica, corrispondente alla prima o alla seconda fascia della docenza universitaria, richiesto per il loro svolgimento;
- la motivazione della scelta di affidare le attività a un/una Visiting Scholar;
- il periodo di permanenza presso la Scuola nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2;
- l'ammontare del costo dell'eventuale compenso o rimborso spese di cui al successivo articolo 5 e i fondi su cui troverà integrale copertura.

3. Le proposte di attivazione di collaborazioni di ricerca il cui importo vada ad incidere su specifici limiti di spesa previsti dalla normativa vigente sono trasmesse al Segretario generale per la necessaria verifica prima delle successive fasi procedurali. I competenti uffici procedono alle operazioni contabili di verifica della copertura economica.

4. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio della struttura accademica interessata, è pubblicato per almeno dieci giorni su apposita sezione del sito web della Scuola un decreto del Preside recante l'avviso relativo all'intenzione di attivare il rapporto di collaborazione, con l'invito a presentare manifestazioni di interesse corredate da un curriculum dal quale si evincano la formazione e qualificazione scientifica dello/a studioso/a interessato/a, le competenze ed esperienze professionali maturate, le pubblicazioni e ogni altra informazione che assicuri una rappresentazione compiuta del suo profilo scientifico-professionale.

5. I/le professori/professoressse o i/le ricercatori/ricercatrici della Scuola possono presentare proposte di candidature all'avviso di cui al comma precedente dichiarando:

- le generalità e l'istituzione di provenienza dello/a studioso/a che si propone per lo svolgimento delle attività;
- la descrizione del profilo scientifico-professionale dello/a studioso/a, documentata con il curriculum di cui al precedente comma 4.

Ai fini dell'ammissione alla procedura, le proposte di candidatura di cui al presente comma dovranno essere corredate dalla dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico sottoscritta dal/dalla studioso/a interessato/a.

6. Versano in situazione di incompatibilità con la posizione di Visiting Scholar, nonché di incandidabilità alle procedure di valutazione comparativa, coloro che si trovino nelle corrispondenti situazioni previste dal "Regolamento per il conferimento a soggetti esterni alla Scuola Normale di incarichi di prestazione d'opera", che si intendono qui integralmente richiamate.

Articolo 4

(Individuazione dei Visiting Scholar)

1. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art. 8 per i Visiting Scholar dell'Istituto di studi avanzati Carlo Azeglio Ciampi, l'individuazione dei/delle Visiting Scholar avviene a seguito di procedura comparativa per curricula, affidata ad una apposita commissione nominata dal Direttore o da un suo delegato e composta - nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere - da tre professori universitari in servizio attivo, anche esterni/e alla Scuola, esperti/e nelle materie ricomprese nel settore concorsuale/gruppo scientifico disciplinare ed eventuale settore scientifico disciplinare oggetto della collaborazione.

2. La Commissione, che può operare anche con strumenti telematici di lavoro collegiale, effettua la valutazione delle candidature pervenute al fine di individuare il soggetto che ricoprirà la posizione di Visiting Scholar accertando, anche comparativamente:

- a) l'alta qualificazione del profilo scientifico-professionale dei/delle candidati/e, nonché la provata e adeguata competenza maturati nell'ambito disciplinare di riferimento, desumibili dal curriculum e dalle pubblicazioni in esso indicate, anche valutati, quando possibile, secondo parametri internazionali relativi a queste ultime (IF, H index, numero di citazioni ecc.);
- b) la coerenza del curriculum scientifico-professionale dei/delle candidati/e rispetto ai contenuti e alle caratteristiche della collaborazione scientifica che si intende attivare.

3. Non fanno parte della commissione i/le docenti che hanno avanzato proposte di candidatura di cui al precedente articolo 3, quinto comma.

4. L'attività di valutazione della commissione deve risultare da un sintetico resoconto trasmesso al Preside della struttura accademica interessata. Con decreto del Preside, pubblicato nell'apposita

sezione del sito web della Scuola, previo accertamento della regolarità degli atti, si procede a disporre che sia conferito l'incarico di Visiting Scholar al soggetto individuato dalla commissione, tramite stipula di un contratto di lavoro autonomo, in regime di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché delle norme per l'ingresso in Italia dei cittadini extra-UE.

Articolo 5

(Compenso, rimborso spese, facilities e copertura assicurativa)

1. Al/alla Visiting Scholar viene riconosciuto un compenso onnicomprensivo su base mensile, determinato di volta in volta dalla struttura accademica interessata in sede di approvazione della proposta di collaborazione nel limite dei seguenti importi massimi lordo prestatore:

- importo corrispondente alla settima classe stipendiale dei proutari per tempo vigenti spettante ai professori ordinari per coloro che rivestono nell'istituzione di appartenenza un ruolo corrispondente, o paragonabile nel caso di personale afferente a istituzioni non universitarie;

- importo corrispondente alla sesta classe stipendiale dei proutari per tempo vigenti spettante ai professori associati per coloro che rivestono nell'istituzione di appartenenza un ruolo corrispondente, o paragonabile nel caso di personale afferente a istituzioni non universitarie.

Il predetto compenso è da intendersi al lordo dei contributi e delle ritenute fiscali a carico del percipiente previsti dalla normativa vigente.

Considerata l'onnicomprendività del compenso previsto, è escluso il riconoscimento di eventuali rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio. I costi eventualmente sostenuti dalla Scuola per la fruizione della mensa o dell'alloggio presso la foresteria da parte del/della Visiting Scholar durante il suo periodo di permanenza e nel rispetto delle linee generali di ospitalità vigenti presso la Scuola, restano a carico del/della Visiting Scholar e potranno essere trattenuti sul compenso da corrispondere. E' fatta salva infine la possibilità che il Visiting Scholar selezionato avanzi richiesta in forma scritta dell'acquisto diretto, da parte dell'Amministrazione, di uno o più servizi di ospitalità (viaggio, vitto, alloggio), sempre nel rispetto delle richiamate linee generali di ospitalità, con connessa riduzione del compenso onnicomprensivo spettante della misura corrispondente al costo dei servizi acquistati.

2. In alternativa al compenso onnicomprensivo di cui al precedente comma 1, è possibile prevedere il riconoscimento di un compenso lordo prestatore pari a 1000 euro mensili, accompagnato dal rimborso analitico a piè di lista o delle spese sostenute dal Visiting Scholar di per viaggio, vitto e alloggio e dall'acquisto diretto dei servizi di vitto o di alloggio da parte della Scuola, nel rispetto delle vigenti linee generali interne in materia di ospitalità e/o degli eventuali ulteriori criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico. La modalità prevista dal presente comma andrà comunque utilizzata nel caso di collaborazioni che gravino sul fondo di funzionamento ordinario della Scuola.

3. Il compenso verrà corrisposto di norma in un'unica soluzione al termine della collaborazione previa attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del docente proponente. A domanda dell'interessato è ammessa la corresponsione di uno o più acconti sul compenso nel corso dell'espletamento della collaborazione, con cadenza da predeterminare, e comunque condizionati all'attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del docente proponente. In caso di recesso anticipato, il compenso è proporzionalmente ridotto e commisurato al periodo di effettivo svolgimento della collaborazione.

4. Il rimborso spese analitico verrà corrisposto dietro presentazione degli originali della documentazione giustificativa previa attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del docente proponente.

5. La Scuola garantisce al/alla Visiting Scholar:

a) una postazione di lavoro all'interno della struttura ospitante;

b) assistenza e supporto informativo ai fini delle procedure di permesso di soggiorno rispetto alla vigente normativa;

c) l'accesso alla biblioteca, alle risorse informatiche e ai laboratori eventualmente interessati dall'attività da svolgere;

d) la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi durante il periodo di permanenza, nonché la copertura assicurativa infortuni qualora non sia già prevista da normativa di legge la copertura assicurativa obbligatoria infortuni presso l'Inail;

6. Il Visiting Scholar al momento dell'arrivo dovrà altresì possedere apposita copertura sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa per tempo vigente; per i Visiting Scholar extra-UE per i quali debba essere stipulata la convenzione di accoglienza di cui al seguente art. 6, comma 2, qualora la

predetta copertura non sia già prevista, la Scuola si impegna a provvedervi tramite iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o stipula di polizza assicurativa.

Articolo 6 **(Stipula del contratto)**

1. La Scuola stipulerà con il/la Visiting Scholar un contratto di lavoro autonomo in regime di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto, per la Scuola, dal Preside della struttura accademica interessata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 per i Visiting Scholar dell'Istituto di studi avanzati Carlo Azeglio Ciampi. Il contratto è inquadrabile ai fini fiscali e previdenziali nelle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c) bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, e dell'articolo 2, comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n.335, e successive modificazione e integrazioni.
2. I Visiting Scholar di nazionalità extra-UE, al fine di ottenere il visto di ingresso, dovranno anche sottoscrivere una specifica Convenzione di accoglienza redatta secondo lo schema standard del Ministero dell'Interno. Detta convenzione non sostituisce il contratto di cui al comma 1.

Articolo 7 **(Relazione conclusiva)**

1. Al termine del periodo di permanenza presso la Scuola, il/la docente proponente invia al/alla struttura accademica interessata una relazione che rende conto dell'attività svolta dal/dalla Visiting Scholar e dei risultati ottenuti.

Articolo 8 **(Attivazione di rapporti di collaborazione di ricerca per Visiting Scholars del centro di ricerca interclasse "Istituto Carlo Azeglio Ciampi")**

1. Il centro di ricerca interclasse Istituto di studi avanzati Carlo Azeglio Ciampi (di seguito, per brevità "Istituto"), nell'ambito del programma annuale di attività definito dal proprio Consiglio Scientifico ed approvato dagli organi accademici competenti, può prevedere l'attivazione di rapporti di collaborazione di ricerca con Visiting Scholars, denominati "Ciampi Visiting Scholars". A questo proposito, il programma annuale delle attività dell'Istituto, o i suoi eventuali aggiornamenti, dovrà dettagliare, per ogni posizione di Ciampi Visiting Scholar, le informazioni di massima di cui all'art. 3 comma 2, nonché specificare la sede della Scuola presso cui sarà ospitato (Pisa o Firenze).
2. Le modalità di attivazione dei suddetti rapporti di collaborazione, una volta programmati, avvengono mediante svolgimento di procedure di valutazione comparativa indette con uno o più avvisi sottoscritti dal Presidente dell'Istituto e pubblicati per almeno dieci giorni su apposita sezione del sito web della Scuola, con l'invito a presentare manifestazioni d'interesse per non più di una delle posizioni bandite.
3. Con riferimento alle modalità di presentazione delle candidature e alla disciplina delle incompatibilità/incandidabilità trova applicazione quanto previsto dall'art. 3, commi 4, 5 e 6 del presente regolamento, fatta salva la possibilità di prevedere che le candidature debbano essere corredate – ai fini della valutazione – da proposte progettuali, elaborate e sottoscritte dagli/dalle studiosi interessati, per soddisfare le specifiche esigenze di ricerca oggetto delle collaborazioni ed esplicitate negli avvisi.
4. Per le varie posizioni bandite sono nominate, dal Direttore o da un suo delegato, una o più commissioni di valutazione, ciascuna composta da tre componenti. Tenuto conto dell'approccio interdisciplinare delle attività dell'Istituto, che è centro di ricerca interclasse, e dell'insieme delle posizioni di Ciampi Visiting Scholars di volta in volta bandite, i commissari sono individuati - nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere – tra i membri del Consiglio scientifico dell'Istituto e docenti universitari di prima fascia in servizio attivo, anche esterni alla Scuola o di università estere, di elevata qualificazione che siano rappresentativi di ambiti disciplinari diversi tra loro. Qualora ritenuto opportuno per completare la valutazione di una o più posizioni, la commissione potrà riservarsi di acquisire opinioni specialistiche di esperti altamente qualificati che siano espressione della comunità scientifica internazionale di riferimento degli ambiti disciplinari interessati. La valutazione è effettuata con le modalità di cui al precedente art. 4, comma 2 del presente regolamento, a cui si aggiungerà la valutazione delle proposte progettuali delle/degli studiosi/i interessate/i, se previste dall'avviso. Non possono in ogni caso far parte della commissione, i docenti della Scuola che abbiano avanzato proposte di candidatura.
5. L'attività di valutazione della commissione deve risultare da un sintetico resoconto trasmesso al Presidente dell'Istituto, il quale, una volta accertata la regolarità della procedura, con proprio atto pubblicato nell'apposita sezione del sito web della Scuola, rende noto l'esito della valutazione con

l'indicazione del nominativo del soggetto individuato come Ciampi Visiting Scholar su ciascuna delle posizioni bandite. Successivamente ciascun incarico è formalizzato tramite stipula di contratto di lavoro autonomo in regime di collaborazione coordinata e continuativa, sottoscritto, per la Scuola, dal Presidente dell'Istituto.

Articolo 9

(Norme finali e di rinvio)

1. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel "Regolamento per il conferimento a soggetti esterni alla Scuola Normale di incarichi di prestazione d'opera".